

## VERBALE N. 7 DELL'ADUNANZA DEL 18 FEBBRAIO 2021

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella Cere', Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Donatella Carletti, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Carla Canale, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

### **Giuramento avvocati**

- Sono presenti: Avvocato Alessandro AMODEO, Avvocato Giulia ARTINGHELLI, Avvocato Cristina BALDO, Avvocato Adriano BARONE, Avvocato Emanuele BASSANI, Avvocato Carmelo BENENTI TORLO, Avvocato Willelmina BURATTI, Avvocato Gregorio CALABRESI, Avvocato Maria CAPPUCCINI, Avvocato Laura CAPUOZZO, Avvocato Giulia CASCONI, Avvocato Valentina CASTRICHELLA, Avvocato Silvia CATTERINI, Avvocato Alessandra CAVALIERI, Avvocato Maria Paola CEFOLA, Avvocato Valerio CELLENTANI, Avvocato Federico COMMUNI, Avvocato Stefania CORBETTA, Avvocato Giuliana D'ANDREA, Avvocato Antonio D'ARCANGELO, Avvocato Greta DADDABBO, Avvocato Francesca DE CIANTIS, Avvocato Flavio DE SANTIS, Avvocato Ludovico DI BENEDETTO, Avvocato Carmela DI LASCIO, Avvocato Valentina DI MEGLIO, Avvocato Claudia DI NITTO, Avvocato Mariateresa FRANZESE, Avvocato Giovanna GATTI, Avvocato Vincenzo Maria GIORGIO, Avvocato Daniela ITALIANO, Avvocato Valerio LAGANA', Avvocato Gabriele LORIZIO, Avvocato Herman Salvator MARSELLA, Avvocato Aurora MELE, Avvocato Simone ONIDA, Avvocato Jacopo PERCARIO, Avvocato Chiara RAUCCIO, Avvocato Jacopo RENCRIcca, Abogado Domiziano ROMANO, Avvocato Silvia RUGARLI, Avvocato Giulia RUGGIERO, Avvocato Giacomo SABBATINI, Avvocato Antonio SANTOVITO, Avvocato Benedetto SICILIANI ALOE, Avvocato Giovanni TALARICO, Avvocato Dario TORNESE, Avvocato Rosa TORROMINO i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

### **Giuramento Praticanti Abilitati**

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Francesco BORGOGNONE, Andrea CACIOLO, Cosimo CAPUTO, Martina CARRARETTO, Veronica D'ANNUNZIO, Paolo ELEUTERI, Francesca FLORIO, Rosa FORLEO, Ludovica LECCE, Vincenzo MARRA, Davide MORETTO, Rita NARDILLI i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

## **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente Galletti, unitamente a tutti i Consiglieri porge le più sentite condoglianze al Consigliere Celletti per la perdita della madre.

Il Consiglio esprime il proprio cordoglio per la perdita dell'adorata mamma del Consigliere Celletti.

- Il Presidente Galletti porge sentite condoglianze alla famiglia del Prof. Avv. Ivone Cacciavillani, giurista conosciuto per la signorilità e la profonda conoscenza del diritto, non soltanto di quello amministrativo dove era Maestro, considerato un autentico "principe" del Foro e dell'Avvocatura italiana.

Il Consiglio si unisce alle espressioni rivolte dal Presidente e porge le condoglianze alla Famiglia del Compianto, Illustre Collega.

- Il Presidente Galletti, con riferimento al quesito posto dall'Avv. (omissis) in materia di competenza degli Avvocati ad autenticare le sottoscrizioni dei presentatori delle liste e dei candidati alle elezioni ex art. 14 L. 21.3.1990 n. 53, riferisce che il Vice Presidente Mazzoni e il Consiglio Lubrano, all'uopo delegati dal Consiglio con delibera del 21 gennaio 2021, hanno rappresentato che l'art. 14 L. 53/1990 – come modificato con D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 – ha effettivamente esteso la competenza ad autenticare le sottoscrizioni dei presentatori di liste dei candidati alle elezioni, anche agli "Avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza" (il testo integrale attualmente vigente è riportato nel link seguente: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;53~art14!vig=>).

Il Presidente Galletti, pertanto, propone di costituire una lista aperta, nella quale gli Avvocati interessati potranno essere inseriti, manifestando la propria disponibilità alla pec della Segreteria dell'Ordine: [segreteria@ordineavvocatiroma.org](mailto:segreteria@ordineavvocatiroma.org).

Il Consiglio approva la costituzione di una lista dei nominativi che hanno manifestato la propria disponibilità, con delibera immediatamente esecutiva da diffondere sul sito e canali di comunicazione istituzionale.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta di patrocinio per il convegno "Robot e intelligenza artificiale: 2.0 – Responsabilità ed effetti giuridici della sanità del futuro, che si terrà il 2 marzo prossimo, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 in modalità webinar.

Il Consiglio approva, concede Logo e patrocinio, con delibera immediatamente esecutiva.

## **Comunicazioni del Vice Presidente**

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica che nelle date del 26 gennaio 2021 e del 9 febbraio 2021 si sono svolte due riunioni del Comitato per le Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Roma e, per doverosa conoscenza di tutti i Consiglieri, distribuisce i relativi verbali.

Il Consiglio prende atto, rimettendo ai Consiglieri la lettura per eventuali osservazioni da presentare alla prossima adunanza. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica che l'Associazione Ateneo Forense ha organizzato l'evento formativo dal titolo "Avvocatura e Riforma dello Sport: sfide e futuri scenari" che si svolgerà venerdì 26 febbraio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in diretta streaming sul piattaforma Zoom.

L'evento è già stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Cassino con il riconoscimento di crediti formativi e allo stesso sono stati invitati a partecipare il Presidente Galletti e il Presidente Giannichedda, oltre a diversi relatori, tra i quali il medesimo Vice Presidente.

Al fine di permettere la partecipazione all'evento anche degli Avvocati romani chiede che sia concesso il patrocinio e l'uso del logo dell'Ordine solo per tale specifica attività.

Il consiglio approva.

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce che, con provvedimento del 27 gennaio n. 26004/2021, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che gli ordini professionali, nonché gli enti ed uffici preposti ai

sensi dell'art. 7, comma 2, D.P.R. n. 605/1973 sono tenuti a comunicare i dati concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni in albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e lavoro autonomo. Tali comunicazioni devono essere effettuate utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Le nuove modalità di comunicazione, ispirate dal Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005), in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, valgono a partire dai dati relativi all'anno 2020 e devono essere inviati entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il Vice Presidente Mazzoni, precisa che la comunicazione può essere effettuata:

- A) direttamente o tramite un intermediario abilitato ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- B) tramite i Consigli nazionali, che abbiano ricevuto indicazioni in tal senso dagli Ordini territoriali, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- C) tramite i Consigli nazionali nell'ambito di specifiche convenzioni per lo scambio di dati con l'Agenzia delle Entrate.

La titolarità della comunicazione rimane a carico degli Ordini territoriali, anche nel caso in cui abbiano trasmesso i dati al Consiglio Nazionale ma quest'ultimo per qualunque motivo non li abbia inviati all'Agenzia delle Entrate e in ogni altra ipotesi di comunicazione non trasmessa.

Per garantire la massima uniformità e qualità delle informazioni inviate, il Vice Presidente Mazzoni propone che la comunicazione sia effettuata tramite il Consiglio Nazionale Forense che dovrà dare riscontro all'Ordine circa l'effettiva trasmissione dei dati.

Il Consiglio delibera di delegare la trasmissione dei dati da inviare all'Anagrafe Tributaria al Consiglio Nazionale Forense con onere di fornire cortese riscontro a questo Ordine. Dispone l'invio della presente delibera al Consiglio Nazionale Forense a cura della Segreteria.

(omissis)

## **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti Bernardon Francesca, Bertarelli Andrea, Caponetti Luca, Carrese Giorgia, Cini Samantha, D'Addazio Alessia, Lucci Valentina, Martellini Diana, Mazzeo Mario, Nasta Lucrezia, Padovani Giulia, Picciocchi Luisa, Rossi Pier Francesco  
autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce in merito alle attività svolte nell'ambito del servizio gratuito di coworking offerto dalla Cassa Forense a favore degli iscritti.

Risulta un Pacchetto di 250 utilizzi Sala Riunioni: 196 utilizzati + 15 prenotazioni e un Pacchetto 3.000 ore Postazione Nomad: 176 ore utilizzate + 4 ore prenotate.

Evidenzia che il pacchetto sala riunioni è quello che ha riscosso maggiore successo e rischia di terminare ben prima di settembre, data di termine del progetto mentre il pacchetto nomad, più utile per i colleghi provenienti da fuori Roma e che hanno udienza nella capitale, è al momento poco utilizzato a causa della pandemia che riduce le udienze in presenza.

Il link che segue è sul grado di soddisfazione del servizio e su eventuali indicazioni. Gli utenti sono di una fascia d'età più alta rispetto a quella ipotizzata.

Il servizio ha incontrato il gradimento e molti Colleghi chiedono che sia istituzionalizzato mentre altri hanno comunicato che non lo utilizzerebbero più nel caso in cui non fosse più gratuito.

Il Consigliere Segretario Scialla comunica che sarebbe utile poter ampliare la base del sondaggio <https://public.flourish.studio/story/766539/> e riporta, di seguito, i quesiti posti [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenbSez454Os7cWtm8OxKb\\_Jymwf2F4IFGC37Gx54N3fZuWJA/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenbSez454Os7cWtm8OxKb_Jymwf2F4IFGC37Gx54N3fZuWJA/viewform)

Il Consiglio prende atto ed approva la diffusione del sondaggio tra gli interessati che hanno

beneficiario del servizio. Delibera immediatamente esecutiva.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla richiesta del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bari, pervenuta in data 10 febbraio 2021, con la quale chiede al Consiglio di esprimere parere in merito alla proroga dell'incarico di Giudice Ausiliario dell'Avv. (omissis)

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. Giuseppe Meliaddò, Presidente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 5 febbraio 2021, con la quale riscontra la nota di questo Ordine relativa alla doglianza mossa dall'Avv. (omissis) nei confronti del Giudice del Tribunale di Tivoli Dott.ssa (omissis).

Il Consiglio prende atto, ringraziando il Presidente Meliaddò e informando l'interessata. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota pervenuta dal Comune di Montalto di Castro in data 16 febbraio 2021 con la quale trasmette l'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti disponibili ad accettare incarichi dal Comune medesimo.

I Consiglieri Lubrano ed Alesii hanno evidenziato delle criticità che il Presidente ha immediatamente rappresentato al Comune.

Il Consiglio prende atto riservandosi eventuale impugnativa giurisdizionale. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla, con riferimento alle richieste avanzate dal Funzionario (omissis), alle successive proposte transattive, nonché alle precedenti delibere sul punto, distribuisce il nuovo conteggio predisposto dall'Ufficio Amministrazione.

Il Consiglio a maggioranza rettifica la proposta già formulata, aumentando detta proposta ad Euro (omissis), come ultimo tentativo ai fini di una soluzione bonaria della vicenda.

### **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Voltaggio riferiscono di avere interloquito, in data 12 febbraio scorso, con il Preposto dell'UNEP in ordine alle problematiche dell'ufficio stesso.

I Consiglieri riferiscono che la presentazione -agli sportelli UNEP- di titoli esecutivi rilasciati in modalità digitale non ha fatto rilevare problemi di sorta e, parimenti, la sospensione -*ex lege* sino a fine giugno 2021- delle procedure di rilascio coattivo ha evitato i paventati disagi di eccessivo accumulo delle richieste di esecuzione.

Nel corso del colloquio è emersa l'esigenza di creare un "tavolo di lavoro" per incrementare il dialogo tra il Consiglio e l'UNEP, al fine di conoscere celermente e risolvere più rapidamente e di comune intesa le problematiche che si andranno presentando.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Voltaggio per l'attività svolta, raccomandando loro di seguire gli sviluppi e tenere informato il Consiglio.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani sottopone al Consiglio il preventivo di lavori di sistemazione e tinteggiatura di prossima realizzazione, ammontanti ad Euro (omissis) (oltre IVA).

Il Consigliere Celletti annuncia il voto contrario.

Il Consiglio a maggioranza autorizza l'intervento e la spesa.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani trasmette l'elaborato realizzato, nell'ambito della Commissione Informatica, dai Colleghi Guglielmo Lomanno e Salvatore Famiani relativamente alla funzionalità del sito internet istituzionale ed alla conformità di esso alle prescrizioni contenute

nelle “Linee guida di design per i servizi digitali della PA”, emanate dalle Autorità AGID e ANAC in materia. Tra l’altro, i suddetti relatori hanno evidenziato quanto segue:

- Organizzazione: per i componenti COA risultano menzionati solo i nominativi, senza gli ulteriori contenuti;

Consulenti e collaboratori: risultano mancanti alcuni contenuti rispetto a quelli evidenziati come sopra;

- Enti controllati: risultano mancanti i dati ex art. 22 come sopra indicato, in particolare, sono pubblicati solo gli atti costitutivi, ma non risultano delle griglie di rilevazione degli altri contenuti;
- Accesso Civico: nel prendere atto che si trova in fase di aggiornamento al momento risulta privo di contenuti;
- Obiettivi e Performance: a parte quanto evidenziato dal PTPC, in merito al monitoraggio, anche in tal caso non vi sono griglie di rilevazione o schede di sintesi;
- RPCT: risulta solo l’incarico, senza ulteriori indicazioni, né schede di sintesi circa i controlli effettuati, curando; in particolare, la coerenza della pubblicazione con il sito del C.N.F., nonché con gli altri Enti, al fine di ottenere una certa uniformità d’impostazione.

Il Consigliere Tesoriere Graziani propone di prendere atto di tali necessari adeguamenti e di deliberare l’avvio di un iter di rinnovamento del sito web istituzionale, affinché possa pervenirsi alla realizzazione di un sito web che, nel pieno rispetto della legge, sia fruibile anche mediante specifiche applicazioni (app), indicando i medesimi Colleghi quali disponibili alla prosecuzione del lavoro.

Il Consiglio, preso atto, ringrazia gli Avv.ti Guglielmo Lomanno e Salvatore Famiani per il lavoro svolto e delibera in conformità alla proposta del Consigliere Tesoriere.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che è pervenuta la richiesta di pagamento della quota annuale di adesione all’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione (a cui aderisce il Consiglio), ammontante ad Euro (omissis). Il Consigliere Tesoriere propone che venga deliberato il pagamento, nell’ottica di mantenere elevato il prestigio dell’Istituzione forense romana.

Il Consigliere Ceré chiede che la posta sia attribuita alla Fondazione Organismo di Mediazione Forense di Roma.

Il Consiglio, a maggioranza, respinge la proposta del Consigliere Cerè ed autorizza il pagamento.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che, a seguito di selezione operata tramite Me.PA. dal RUP (il Funzionario Dott. (omissis)) nei termini di cui alla relazione distribuita, ai fini della consulenza GDPR (CIG ZB32F6EB07) per l’anno 2021 è risultata aggiudicataria la società GWAY s.r.l., avendo essa formulato una offerta per il servizio a fronte di un corrispettivo di Euro Euro 9.990,00 oltre IVA.

Il Consiglio, preso atto, a maggioranza, approva tale spesa ed autorizza il Presidente a sottoscrivere il contratto con la GWAY s.r.l., con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 2 dicembre 2020, ha reso indicazioni procedurali per la compilazione dei programmi di gestione civili e penali, relativamente agli Uffici Giudiziari del Circondario per l’anno 2021. A motivo dell’emergenza pandemica, il termine per la predisposizione di tali elaborati è stato differito dal 31 gennaio al 31 marzo. Questo adempimento comporta la interlocuzione con il Consiglio dell’Ordine.

Il Consigliere Tesoriere Graziani chiede che i Consiglieri titolari di Commissioni in materie inerenti gli affari trattati dagli Uffici Giudiziari facciano pervenire -entro il 28 febbraio 2021- i suggerimenti e le osservazioni per porre il Consiglio dell’Ordine nella condizione di svolgere nel modo migliore e più compiuto il ruolo assegnatogli in relazione alla predisposizione dei programmi di gestione civili e penali degli Uffici Giudiziari del Circondario.

Il Consigliere Minghelli chiede il perché siano stati investiti di tali attività solamente i

Consiglieri titolari di Commissione.

Il Consiglio prende atto ed assegna a tutti i Consiglieri -ed in particolare ai Consiglieri titolari di Commissioni in materie inerenti gli affari trattati dagli Uffici Giudiziari- il termine del 28 febbraio 2021, entro il quale fare pervenire le osservazioni da sottoporre ai capi degli Uffici Giudiziari del Circondario ai fini della predisposizione dei programmi di gestione civili e penali. Delibera immediatamente esecutiva.

### **Pratiche disciplinari**

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 12 febbraio 2021 (prot. n. (omissis)) è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la decisione n. (omissis) (che si distribuisce) con la quale ha inflitto all'Avv. (omissis), la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni 1 e mesi 3, non ancora divenuta esecutiva, in quanto avverso tale decisione potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense entro il 12 marzo 2021.

Il Consiglio prende atto rinviando ogni decisione dopo la data della scadenza per la presentazione di eventuale ricorso da parte dell'Avv. (omissis).

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Cerè riferisce sulle notizie di stampa (che si distribuiscono) apparse in data 16 febbraio 2021 sul (omissis) relativamente al comportamento attribuito all'Avv. (omissis) dal 2011 al 2016. L'Avv. (omissis), a seguito della chiusura dell'indagine seguita dal P.M. (omissis), sarebbe indagato con l'accusa di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

Il Consigliere Cerè chiede l'invio immediato degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma, anche ai fini della valutazione sullo *strepitus fori*.

Il Consigliere Minghelli, non conoscendo il merito dell'indagine, ma sentendo il dovere morale di denunciare la irricevibilità di una visione come quella che vede in uno dei gentiluomini del Foro romano, Legale storico di grande stile, cultura, umanità, un Collega insomma, un associato per delinquere in una associazione dedita al traffico di stupefacenti, auspica che il Consiglio Distrettuale di Disciplina richieda ogni informazione sul fascicolo di indagine, approfondisca ogni elemento della stessa ed anche in anticipo sui tempi di giustizia, offra un'analisi complessiva sulla fondatezza dell'accusa avendo il coraggio di anticipare gli esiti della giustizia ordinaria che soffrono di tempi lunghi.

In attesa di tale verdetto, non può che stringersi con affetto e senso di colleganza all'uomo e al professionista (omissis) e alla sua famiglia.

Il Consiglio prende atto e dispone l'invio degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina, con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Cerè comunica di aver presenziato in data 17 febbraio 2021 alle operazioni di perquisizioni disposte dalla Procura di Torino supportata con richiesta del 16 febbraio 2021 dalla Guardia di Finanza di Roma -Nucleo polizia Economico Finanziaria di Roma-, presso lo studio dell'Avv. (omissis).

Il Consigliere Cerè, riferisce che la perquisizione si è svolta in concomitanza ad altra, sempre presso lo studio dell'Avvocato (omissis) sito in Torino, è stata rinvenuta la documentazione cercata. La perquisizione si è conclusa in modo regolare.

Il Consiglio prende atto e dispone immediatamente l'invio degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma, con delibera immediatamente esecutiva.

### **Pareri su note di onorari (n. 1)**

(omissis)

**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 51)**

(omissis)

**Cancellazioni a domanda (n.5)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1)**

(omissis)

**Nulla osta al trasferimento (n. 1)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 17)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 7)**

(omissis)

**Abilitazioni (n. 4)**

(omissis)

**Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 1)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 12)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)**

(omissis)

**Nulla Osta (n. 2)**

(omissis)

**Compiute pratiche (n. 3)**

(omissis)

## **Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 20) esoneri dalla formazione professionale continua**

- Il Consigliere Galeani, unitamente alla Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “L’impatto del Covid nei rapporti contrattuali”, che si svolgerà il 2 marzo 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Stefano Galeani (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale). Relatori: Dott. Nicola Pannullo (Presidente VIII Sezione Civile Corte di Appello di Roma), Dott.ssa Tiziana Balduini (Presidente VI Sezione Civile Tribunale di Roma), Avv. Paola M. Quaranta (Dottore di Ricerca Diritto dei Contratti presso Università degli Studi di Macerata – Componente Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale), Avv. Michele Mammone (Componente Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale).

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Anastasio, unitamente alla Commissione Famiglia e Diritti della Persona, comunica di aver organizzato un evento dal titolo “Corso Base Diritto di Famiglia”, che si svolgerà nelle date del 3-8-23-31 marzo/7-14-20-27 aprile/5-11 maggio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e coordina: Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatrice della Commissione Famiglia e Diritti della Persona).

### **3 MARZO 2021 – MODULO 1**

Le procedure che riguardano la tutela delle relazioni: separazione, divorzio e regolamentazione dell’affidamento dei figli

Relatori: Avv. Letizia Spasari, Avv. Antonella Florita, Avv. Giulia Sarnari, Presidente Dott.ssa Lenzi.

### **8 MARZO 2021 – MODULO 2**

Negoziazione assistita, Diritto collaborativo, Mediazione Familiare

Relatori: Avv. Carlo Cermignani, Avv. Marina Petrolo, Laura Nissolino, Avv. Giuseppina Menicucci.

### **23 MARZO 2021 – MODULO 3**

Condividere la genitorialità: affidamento dei figli, alta conflittualità e il ruolo dei servizi sociali

Relatori: Avv. Giuseppina Menicucci, Dott.ssa Silvia Mazzoni. Dott.ssa Katia Vitri, Avv. Giorgio Vaccaro.

### **31 MARZO 2021 – MODULO 4**

Tecniche di comunicazione nelle situazioni di fragilità e intervento della CTU per la gestione delle difficoltà connesse all’evento separativo

Relatori: Avv. Monica Poggioli, Avv. Laura Versace, Dott.ssa Mazzolini, Dott.ssa Maria Teresa Pagano.

### **7 APRILE 2021 – MODULO 5**

Gli illeciti endofamiliari e violenza di genere: aspetti processuali ed effetti relazionali

Relatori: Avv. Irma Conti, Avv. Marco Meliti, Avv. Concetta (Titti) Carrano, Dott.ssa Maddalena Cialdella.

### **14 APRILE 2021 – MODULO 6**

Le modifiche delle condizioni e l’art.709 ter. Reclamo, ricorso in appello e avanti alla Cassazione

Relatori: Avv. Roberta Boratto, Avv. Maria Rita Teofili, Avv. Fiorella D’Arpino, Avv. Cerchiella.

### **20 APRILE 2021 – MODULO 7**

Coppie miste e sottrazione internazionale di minore

Relatori: Avv. Paola Moreschini, Avv. Marco Grazioli, Avv. Corinna Marzi.



## 27 APRILE 2021 – MODULO 8

Il Tribunale per i Minorenni: decadenza e adottabilità. La rappresentanza del minore nelle procedure che lo riguardano: il ruolo del tutore e del curatore speciale

Relatori: Dott.ssa Alida Montaldi, Avv. Maria Giovanna Ruo, Avv. Celeste Attenni, Dott.ssa Melania Scali.

## 5 MAGGIO 2021 – MODULO 9

Amministrazione di sostegno-tutela e curatela

Relatori: Presidente Dott.ssa Fagnoli, Dott.ssa Maria Teresa Pagano, Dott.ssa Enrica Graverini.

## 11 MAGGIO 2021 – MODULO 10

Ruolo e deontologia dell'avvocato e degli operatori socio-sanitari

Relatori: Avv. Lucilla Anastasio, Avv. Donatella Cerè, Dott.ssa Patrizia Favalli, Dott. Paolo Capri.

Sono previste dieci ore di esercitazioni, studi di casi, presentazioni di testi sulla materia ed esame di atti, in piccoli gruppi che saranno seguiti dai docenti del corso.

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per ciascun evento, per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Vice Presidente Mauro Mazzoni e il Consigliere Cerè, unitamente alla Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria e alla Commissione di Diritto Assicurativo, comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo "La risoluzione stragiudiziale delle controversie mediche e sanitarie", che si svolgerà il 3 marzo 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria). Modera: Avv. Mauro Mazzoni (Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Relatori: Consigliere Dott. Giacomo Travaglino (Presidente Terza Sezione Civile Suprema Corte di Cassazione) "*Passato e futuro della Responsabilità sanitaria*"; Cons. Dott. Alberto Michele Cisterna (Presidente XIII Sezione Civile del Tribunale di Roma) "*Il ruolo del CTU e la funzione della Consulenza Tecnica per ATP nel giudizio di merito*"; Cons. Dott. Vito Tenore (Consigliere Corte dei Conti e Professore presso la SNA) "*Il danno erariale indiretto innanzi alla Corte dei Conti dopo una transazione o una condanna civile del sanitario pubblico*"; Prof. Avv. Carmine Punzi (Professore Emerito di Diritto Processuale Civile Facoltà di Giurisprudenza Università di Roma La Sapienza) "*L'arbitrato nel sistema degli strumenti alternativi per la soluzione delle controversie mediche e sanitarie*"; Prof. Avv. Stefano Recchioni (Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile Università di Cassino e del Lazio meridionale) "*La proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.*"; Prof. Luigi Tonino Marsella (Professore Ordinario di Medicina Legale Università di Roma Tor Vergata) "*Il ruolo dei CTU e CTP ai sensi dell'art. 15 della legge Gelli-Bianco*"; Avv. Francesca Toppetti (Componente Commissione Diritto Assicurativo e Commissione Responsabilità Sanitaria - Esperta Responsabilità professionale e Diritto Sanitario) "*La pacificazione dei conflitti nel contenzioso sanitario: l'approccio della Sezione XIII del Tribunale Civile di Roma*". Conclusioni: Prof. Avv. Enrico Del Prato (Professore Ordinario di Diritto Civile Facoltà di Giurisprudenza Università di Roma La Sapienza) ed il Consigliere Alessia Alesii.

Il Vice Presidente Mazzoni chiede che venga concessa la diretta facebook per poter permettere la visione del convegno ad un maggior numero di utenti.

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e l'alto profilo dei relatori.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Addressi, unitamente alla Commissione Progetto Donna, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Il lavoro femminile all'epoca della pandemia – luci e ombre", che si svolgerà l'8 marzo 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.30, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Alessandra Gabbani (Vice Presidente CPO). Modera: Avv. Angelica Addressi (Consigliere

dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Progetto Donna). Relatori: Sen. Valeria Valente (Presidente della Commissione sul femminicidio del Senato; Avv. Maria Masi (Presidente CNF); Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Progetto Donna); Avv. Luciana Delfini (Componente CPO); Dott.ssa Linda Laura Sabbadini (Direttrice Centrale dell'ISTAT); Avv. Sabrina Bernardi (Componente Commissione Progetto Donna); Avv. Viviana Straccia (Componente CPO).

Con la partecipazione di tutte le Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l'interesse e l'attualità della materia e l'alto profilo dei relatori indicati.

Il Consigliere Nesta propone l'attribuzione di quattro crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Gentile, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Il lockdown del diritto: la normativa emergenziale e nuova gerarchia delle fonti", che si svolgerà il 22 marzo 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e modera: Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Relatori: Avv. Angelo Di Lorenzo (Foro di Roma) "Lockdown come vaccino socio-economico ed effetti collaterali sulle libertà"; Avv. Antonio De Notaristefani (Presidente Unione Camere Civili Italiane) "Disobbedisco"; Dott. Valerio de Gioia (Presidente I Sezione Penale Tribunale di Roma) "Diritti costituzionali affievoliti"; Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma) "Analisi del saggio 'La sovranità del diritto tiranno: l'illusione del lockdown'". Conclude: Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Centro Studi Formazione e Aggiornamento).

Il Consigliere Gentile chiede che venga concessa la diretta facebook per poter permettere la visione del convegno ad un maggior numero di utenti.

La Commissione propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

Il Consiglio delibera di attribuire tre crediti formativi ordinari.

- Il Consigliere Galeani, unitamente alla Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Sostanze stupefacenti. La nuova emergenza. L'evoluzione legislativa e giurisprudenziale", che si svolgerà il 13 aprile 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Stefano Galeani (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale). Relatori: Dott. Valerio de Gioia (Giudice I Sezione Penale Tribunale di Roma), Dott.ssa Margherita Pinto (Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Roma), Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Dott. Alessandro Rodino Dal Pozzo (Presidente della Comunità di San Patrignano), Avv. Loredana Violi (Componente Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale), Dott.ssa Micaela Palmieri (Scrittrice – Giornalista TG1).

La Commissione propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

Il Consigliere Nesta propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrìci e Celletti, procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 16 febbraio 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PORTOLANO CAVALLO STUDIO LEGALE dell'evento a partecipazione gratuita "Il Regolamento

2019/1150”, che si svolgerà il 25 marzo 2021;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

- In data 12 febbraio 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell'evento a partecipazione a pagamento “Corso intensivo di preparazione al concorso per gli iscritti di maggio 2021” che si svolgerà nelle date dell'11 e 25 marzo/8 e 15 aprile 2021;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

- In data 15 febbraio 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UER ACADEMY – UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA dell'evento a partecipazione a pagamento “Corso anatocismo nei conti correnti e nei mutui: le criticità della giurisprudenza e l'analisi dei costi finanziari” che si svolgerà nelle date del 20 aprile/7-8-13-14 maggio 2021;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

### **Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione**

- Esaminata la domanda, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento del nominativo del Collega.

### **Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 132) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 59) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Addessi, quale responsabile della Commissione Progetto Donna, comunica di aver inserito la Collega Lucrezia Colmayer che ha dato disponibilità per collaborare.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Anastasio comunica di aver inserito l'Avv. Laura Nissolino tra i Componenti nella Commissione Famiglia e Diritti della persona – gruppo ADR e negoziazioni assistite.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Voltaggio esamina, su delega del Presidente, la richiesta di accesso agli atti nei confronti di Poste Italiane avanzata dall'Avv. (omissis) ed inviata per conoscenza a questo Consiglio nella quale il Collega lamenta che, all'atto di una notifica da questi effettuata alle Poste ai sensi della Legge n. 53/1994, l'addetto postale avrebbe rifiutato il riconoscimento del Collega a mezzo del tesserino di iscrizione all'Albo, in punto di “idoneità del Tesserino di iscrizione dell'Ordine come valido documento di riconoscimento e/o di identità” evidenzia quanto segue.

L'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 stabilisce che “*Comma 1: In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. Comma 2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato*”.

La situazione è stata in parte chiarita dalla nota del Ministero dell'Interno (prot. n.

34440/2006/Area II) rilasciata in risposta ad un quesito posto dalla Prefettura di Varese in merito alla tessera di giornalista (ma che esprime indirizzi generali validi anche per altre categorie): *“Si fa riferimento al quesito formulato dalla S.V. in ordine alla validità della propria tessera di appartenenza all'Ordine dei giornalisti quale documento di riconoscimento. Si fa presente che, in merito all'argomento in questione, è stato chiesto il parere del Ministero dell'Interno che, con nota datata 7 novembre 2006, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 1, lett. c) del D.P.R. n. 445/2000, "il documento di riconoscimento è ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato ... da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare". Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la tessera di appartenenza all'Ordine dei giornalisti soddisfi tali requisiti e possa essere quindi considerata documento di riconoscimento ai sensi del citato art. 1 lett. c) del D.P.R. n. 445/2000.*

Diversamente, riguardo alla possibilità di utilizzare tale tessera quale documento d'identità di cui all'art. 1 lett. d) del D.P.R. n. 445/2000, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare, si fa presente che l'art. 35 comma 2 dello stesso D.P.R. individua tra i documenti equipollenti alla carta di identità "... le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato". *Pertanto, poiché l'Ordine dei giornalisti rientra nella categoria della pubblica amministrazione, ma non dell'amministrazione dello Stato, la tessera rilasciata dal citato ordine non può essere utilizzata quale documento di identità, ma solo come documento di riconoscimento*".

In conclusione, eccettuati i casi in cui la P.S. voglia accertare l'identità personale di un soggetto, la carta di identità può essere sempre validamente sostituita da un documento di riconoscimento equipollente.

Poiché l'operato dell'addetto postale nel caso segnalato dall'Avv. (omissis) sembrerebbe censurabile rimette al Consiglio la valutazione tra le due seguenti opzioni:

1. Inviare alle Poste Italiane una comunicazione in sostegno delle doglianze dell'Avv. (omissis);
2. Chiedere al Collega (omissis) di tenere il Consiglio aggiornato in merito agli sviluppi della richiesta di accesso agli atti fatta dal medesimo.

Il Consiglio prende atto e delibera di assumere aggiornamenti dal Collega interessato, riservandosi ogni futura iniziativa. Dichiarò la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Celletti fa presente che, a fronte della richiesta di copie di atti giudiziari, nella mail che si riceve dall'ufficio copie del Giudice di Pace Civile, con l'indicazione del giorno e dell'orario per il ritiro dell'atto, viene riportata la seguente dicitura *"Il mancato ritiro nel termine di venti giorni dalla data prevista per il rilascio comporta la segnalazione al Consiglio dell'ordine"*.

Il Consigliere Celletti rileva che in questo periodo emergenziale, in particolare, alcuni colleghi potrebbero trovarsi in difficoltà per il ritiro degli atti all'ufficio copie. Pertanto, chiede al Consiglio di inviare una comunicazione nella quale si invita l'ufficio copie del Giudice di Pace, prima di segnalare la violazione all'Ordine, di trasmettere una mail di richiesta chiarimenti al collega per accertarsi che non sussistano giustificati motivi per il mancato ritiro nei termini.

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Gentile ad intervenire presso il dirigente ed il coordinatore dell'ufficio. Dichiarò la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Celletti, su segnalazione di alcuni colleghi, rileva che la Corte di Appello di Roma, a seguito della richiesta copie degli atti per attivare il procedimento della legge "Pinto", non comunica contestualmente al giorno del ritiro l'importo delle marche dovute, obbligando gli avvocati ad accedere più volte negli uffici giudiziari. Tale determinazione, inopportuna in questo periodo emergenziale è, comunque, sintomo di una mancanza di rispetto per la categoria forense.

Il Consigliere Celletti chiede che il Consiglio si attivi affinché sia indicata nella mail di convocazione l'importo delle marche dovuto per il ritiro.

Il Consiglio delega i Consiglieri Bolognesi e Anastasio ad attivarsi ed intervenire presso la Corte. Dichiarò la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Celletti chiede al Consiglio, nel caso in cui non fosse ancora pervenuto la risposta del Consiglio Nazionale Forense, sul quesito relativo alla possibilità di concedere i crediti formativi da parte dell'Ordine per gli eventi svolti in modalità FAD, di sollecitare un riscontro.

Il Consiglio delega il Presidente a sollecitare al Consiglio Nazionale Forense una risposta in ordine alla possibile estensione della possibilità di effettuare i convegni con modalità FAD anche in favore degli altri Consigli territoriali.

- Il Consigliere Celletti, vista la polizza assicurativa prevista dalla Cassa Forense con la Cattolica Assicurazione, in virtù della convenzione EMAPI – Cattolica, avente ad oggetto il riconoscimento dell'importo di Euro 11.500,00 in caso di morte dell'iscritto nel periodo di copertura assicurativa, chiede al Consiglio di interessare i Delegati distrettuali per verificare se è possibile incrementare su base volontaria il suddetto premio. A riguardo il Consigliere Celletti rileva che, dalla lettura delle condizioni di polizza e dai documenti reperibili sul sito istituzionale della Cassa Forense, non sembrerebbe possibile questo incremento individuale, in quanto la Cassa Previdenziale degli Avvocati non ha previsto la copertura supplementare collettiva.

Il Consiglio dispone in conformità con delibera immediatamente esecutiva, delegando i componenti di Cassa Forense a fornire un cortese riscontro.

- Il Consigliere Celletti, considerato che la polizza assicurativa sottoscritta dalla Cassa Forense con la Cattolica Assicurazione, in virtù della convenzione EMAPI – Cattolica, avente ad oggetto il riconoscimento dell'importo di Euro 11.500,00 in caso di morte dell'iscritto nel periodo di copertura assicurativa, prevede il limite di copertura per gli iscritti che non abbiamo compiuto i 75 anni di età al momento dell'attivazione, chiede al Consiglio di proporre alla Cassa Forense la possibilità di prevedere analogo beneficio previsto dalla polizza suddetta, anche per i colleghi ultra settantaquattrenni.

Il Consiglio delega i componenti di Cassa Forense a fornire un cortese riscontro con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Celletti chiede al Consigliere Tesoriere quando riferirà in Consiglio sulla possibilità di accogliere la sua proposta, avanzata nell'adunanza del 7 gennaio 2021, di prevedere una riduzione della quota per le colleghe neo mamme.

Il Consigliere Celletti rinnova la richiesta al Consiglio di concedere una riduzione del contributo di iscrizione all'albo a tutte le colleghe che hanno figli di età non superiore ai 5 anni.

Il Consigliere Tesoriere precisa che la quota non può essere ridotta soltanto per alcuni, perché verrebbe meno la contitolarità del titolo di avvocato che è uguale per tutti, uomini e donne. Per coloro che si trovano in intervenuta maternità, nonché coesistendo anche altre condizioni espressamente previste, se tali condizioni sono rispettate, la parziale riduzione è rappresentata dalla restituzione della metà della somma versata.

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Tesoriere a verificare la fattibilità economico finanziaria della richiesta.

- Il Consigliere Conti rappresenta che in data 11 febbraio 2021 è stato licenziato un provvedimento dal DGSIA sul portale penale. Questo è il quinto provvedimento, nell'ordine di poco tempo, che modifica le modalità dei depositi telematici degli atti penali e specifica le modalità di deposito dei mandati difensivi in fase di indagine, diversamente dal deposito degli atti successi all'avviso ex art. 415 bis cpp.

Il Consigliere Conti, ritenendo che servano soluzioni organiche, unitarie e funzionali e che l'informatizzazione del processo penale deve mirare ad una semplificazione della procedura operativa e non ad una sua burocratizzazione, propone di inviare la presente segnalazione alla mail [info-ppt@giustizia.it](mailto:info-ppt@giustizia.it) indicata nel provvedimento richiamato, chiedendo il coinvolgimento dell'Avvocatura nella fase precedente di sperimentazione e non successiva alla emanazione dei provvedimenti.

Il Consiglio dispone in conformità con delibera immediatamente esecutiva da inviare al Ministro della Giustizia Cartabia, al DGSIA ed alla stampa.

- Il Consigliere Carletti riferisce al Consiglio di aver inserito l'Avvocato Antonia Antezza e l'Avvocato Alessandra Pirri all'interno della Commissione Filiazione.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Canale rappresenta che molti colleghi lamentano lunghi tempi per appuntamenti al Tribunale dei Minorenni che non consentono di svolgere tempestivamente il proprio lavoro.

I primi appuntamenti oggi sono disponibili per il mese di maggio 2021.

Il Consigliere Canale chiede che il Consiglio rappresenti questo problema, al fine di accelerare le tempistiche, al Presidente del Tribunale.

Il Consigliere Conti suggerisce di utilizzare il sistema di prenotazione già attivo presso gli uffici GIP e GUP.

Il Consiglio prende atto e delega i Consiglieri Ceré, Carletti ed Anastasio a verificare questa ed altre eventuali criticità presso il Tribunale dei Minorenni. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Voltaggio riferisce che a seguito di numerose richieste di chiarimento la Direzione Generale degli affari interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha chiarito le modalità di rimborso del contributo unificato pagato con modalità telematica.

L'istanza di rimborso potrà essere utile soprattutto a tutti coloro che, al fine di richiedere le copie esecutive con modalità telematica, hanno versato i diritti di copia che lo stesso Ministero, in controtendenza rispetto alle linee guida di molti Uffici Giudiziari, con nota del 4 febbraio 2021 ha dichiarato non dovuti.

Con la circolare del 9 febbraio 2021, la Direzione Generale degli affari interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia ritiene ammissibile il deposito dell'istanza di rimborso del contributo unificato versato con modalità telematica anche con la medesima modalità laddove il rimborso riguardi un procedimento iscritto a ruolo al quale sia possibile riferire l'errato pagamento. L'istanza dovrà essere depositata nel fascicolo telematico al quale si riconduce il pagamento da rimborsare. L'istanza deve presentare in allegato la documentazione indicata dalla citata circolare del MEF n. 33 del 2007 (il testo della circolare [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2007/circolare\\_n\\_33\\_2007/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2007/circolare_n_33_2007/)) compresa la copia di un documento di identità.

L'informazione di particolare interesse potrà essere divulgata con gli strumenti di comunicazione (social e Newsletter).

Il Consiglio prende atto e autorizza la divulgazione dell'informativa a mezzo degli strumenti di comunicazione del Consiglio. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Caiafa, comunica di aver postato sulla chat Commissione Deontologia la locandina che distribuisce, relativa al convegno webinar "Il procedimento disciplinare", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri ed avere tale iniziativa determinato la reazione del Coordinatore in ragione della individuata intenzione di voler sponsorizzare una pubblicazione privata, quando l'iniziativa era diretta esclusivamente a segnalare ai colleghi, componenti la Commissione, ove ne avessero avuto interesse, di poter partecipare.

Ciò ha determinato, a seguito di un intervento del Collega (omissis), che aveva precisato essere il convegno interessante ed attinente all'oggetto della chat, una reazione del Coordinatore, sul presupposto di aver partecipato alla pubblicazione del Commentario alcuni componenti la Commissione Deontologica dell'Ordine.

E' conseguito uno scambio di messaggi tra il Coordinatore ed il Collega, all'esito dei quali l'Avv. (omissis) è stato rimosso dalla Commissione, decisione questa che è riservata in via esclusiva al Consiglio e che non può essere adottata dal Consigliere Coordinatore, in relazione alla quale si chiede dunque che il Consiglio deliberi.

Il Presidente Galletti rileva inopportuno che il contenuto di chat non istituzionali sia riportato sui verbali del Consiglio; ritiene anche che ciascun iscritto, se ritiene di essere stato offeso o di aver subito un danno, possa far valere i suoi diritti in ogni sede, ivi compresa quella disciplinare dinanzi il competente Consiglio Distrettuale di Disciplina. Ritiene anche che, in applicazione del principio generale del *contrarius actus*, soltanto l'organo che ha emesso un provvedimento amministrativo è titolare del potere di revocarlo. Infine, vista anche la richiesta di sostituzione formulata per le vie brevi dal Consigliere Mobrici, ritiene di sostituire all'interno della Commissione deontologica i due Vice Coordinatori, ringraziandoli per il lavoro svolto, e procede contestualmente alla nomina di se stesso e del Vice Presidente Mazzoni nel ruolo di Vice Coordinatori.

Il Consiglio prende atto.

## **STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO – AREA PARERI DEONTOLOGICI (n. 2)**

### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con comunicazione e-mail del 15 Dicembre 2020 ha innanzitutto premesso che, con riferimento ad uno dei due originali di una scrittura privata -di cui dichiara di essere mero detentore (solo in via ereditaria), quale erede del defunto padre Avvocato, non essendo egli mai intervenuto come legale, né nella formazione della stessa, né tantomeno nella materia di separazione in cui tale scrittura si inserisce- è stato, da un lato, diffidato via pec alla consegna di tale originale della scrittura dal nuovo legale della parte, assistita in precedenza dal padre (individuato nella ricostruzione come "Tizio") e, dall'altro, diffidato verbalmente dal Collega che assiste la controparte ("Caia") affinché provveda alla distruzione della medesima scrittura in forza di uno specifico obbligo che, unitamente al divieto di trasmissione a terzi ed ai coniugi stessi, risulterebbe in essa sancito direttamente a carico dei difensori delle parti (anch'essi appositamente firmatari dell'ultima pagina della scrittura) nell'ipotesi -poi avveratasi- di mancata formalizzazione del divorzio congiunto entro sei mesi dalla trasformazione della separazione giudiziale in consensuale. Sulla scorta di tale premessa e dopo aver riassunto sinteticamente il contenuto di tale scrittura, contenente anche l'assegnazione al padre, quale avvocato di una delle parti (Tizio), il compenso professionale di Euro 12.000,00 posto concordemente a carico dell'altra parte (Caia) - senza però specificare se la scrittura condizioni o meno tale assegnazione di denaro alla formalizzazione del divorzio congiunto nel termine sopra indicato-, l'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico chiedendo al Consiglio di esprimersi: *"1) In ordine alla potenziale responsabilità deontologica e civilistica dello scrivente (richiamata verbalmente dalla Collega difensore di Caia), per non aver ottemperato all'obbligo di distruzione incombente sul precedente difensore e per l'ipotesi di consegna a Tizio; e, correlativamente, alla potenziale responsabilità deontologica e risarcitoria nell'ipotesi opposta si ritenga lo scrivente debba ottemperare a tali obblighi, con compromissione del diritto alla consegna nei confronti di Tizio (il cui Difensore ha inoltrato via pec formale diffida). 2) In ordine alla tutela del mio diritto di credito (quale erede del defunto difensore) riconosciuto nella scrittura, atteso che ai fini del medesimo diritto di credito è necessaria l'esibizione della copia originale."*

### **Il Consiglio**

udita la relazione del Consigliere coordinatore Avv. Donatella Cerè,

osservato

- che la richiesta di parere in oggetto, attenendo ad una fattispecie piuttosto articolata, coinvolge inevitabilmente diversi e concorrenti profili di varia natura, quasi tutti però ricadenti nell'ambito civilistico e non deontologico;

- che, in ogni caso, l'istante formula il quesito dichiaratamente non in qualità di avvocato esercente la professione, bensì quale erede del padre, precedente legale di una delle due parti, con particolare riferimento a due aspetti dallo stesso specificamente individuati -e cioè la mera detenzione in via esclusivamente ereditaria di uno dei due originali di una scrittura privata e la tutela dell'eventuale credito sempre di provenienza ereditaria- che sembrano, entrambi, non rientrare nella materia deontologica;

ritiene

che la richiesta di parere non possa trovare riscontro nel merito in quanto inammissibile per le ragioni sopra esposte.

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con richiesta protocollata in data 10 novembre 2020, ha formulato richiesta di parere deontologico in relazione alla liceità dell'estrazione, dal fascicolo del Pubblico ministero, e del conseguente utilizzo, in un giudizio civile, del certificato del casellario giudiziale per uso giustizia penale comprendente anche le iscrizioni non rilevabili dai privati (*ndr* "visura") e riguardante la controparte al fine di "gettare discredito" sulla stessa.

Il Consiglio

Udita la relazione del Coordinatore Consigliere Avv. Donatella Cerè,

Premesso che

- Come accennato dall'istante in sede di richiesta, secondo il combinato disposto degli articoli 24 e 33 del D.P.R. 313/2002, la "visura", rilasciata in forma anonima allo stesso interessato e non avente efficacia certificativa, contiene anche le iscrizioni non ostensibili ai privati in sede di richiesta di un certificato del casellario giudiziale, come, a mero titolo esemplificativo, tutti i provvedimenti di condanna dei quali è stata ordinata la non menzione ai sensi dell'art. 175 C.P. o quelli di cui all'art. 445 C.P.P., quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria. Sottesa a tale disciplina è la volontà di concedere al condannato, nei casi ritenuti di minore gravità, il beneficio della riservatezza su quei provvedimenti, quantomeno nei rapporti con i privati, al fine di facilitare il raggiungimento dell'obiettivo finale della risocializzazione.
- Secondo le Sezioni Unite (8 febbraio 2011, n. 3034) "*il D.Lgs. n. 196 del 2003, (codice privacy precedente al Regolamento Generale per la protezione dei dati personali) stabilisce:*
  - a) *che è escluso il diritto di opposizione al trattamento dei dati da parte dell'interessato previsto dall'art. 7, quando il trattamento avvenga per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2 lett. e);*
  - b) *che il trattamento di dati personali non presuppone il consenso dell'interessato ove il trattamento avvenga per difendere un diritto in sede giudiziaria, e sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo necessario al loro perseguimento (art. 24);*
  - c) *che la titolarità dei trattamenti dei dati in ambito giudiziario va individuata in capo al Ministero, al CSM, agli uffici giudiziari, con riferimento alle loro rispettive attribuzioni (art. 46);*
  - d) *che non è applicabile nella sua generalità la disciplina sul trattamento dei dati personali, ove gli stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito del processo (art. 47).**Le rilevanti eccezioni alla disciplina generale cui si è fatto ora riferimento costituiscono dunque chiara conferma della peculiare rilevanza attribuita dal legislatore al diritto di agire e di difendersi in giudizio, diritto che, costituzionalmente garantito, legittima la previsione di deroghe rispetto al regime ordinario, al fine di assicurarne l'effettiva tutela. In tal senso d'altra parte si è costantemente espressa questa Corte nelle non frequentissime decisioni adottate in merito, con le quali è stata affermata la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse (C. 09/15327, C. 09/3358, C. 08/12285, C. 08/10690, C. 03/8239)".*
- L'articolo 21 dell'intervenuto Regolamento Generale per la protezione dei dati personali (n. 679/2016), prevedendo il diritto di opporsi, da parte dell'interessato, al trattamento dei dati personali, impone al titolare del trattamento di astenersi salvo che dimostri "*l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria*".



## Osserva

In generale, primo dovere dell'Avvocato nel processo è, ai sensi dell'art. 46 CDF, quello di ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di difesa.

Ciò, però, non scrimina di per sé qualunque condotta processuale, poiché, seppur debba *“porre ogni rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, [...] tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza”* (così: CNF sentenza 30 maggio 2014, n. 75; Id., 26 settembre 2014, n. 111). Il dovere di fedeltà nei confronti del cliente, infatti, impone all'Avvocato un *“impegno totale a favore della parte assistita”*, ma *“l'ampiezza di tale dovere non può travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme deontologiche”* (CNF, 25 febbraio 2020, n. 42) né *“sconfinare nell'illecito”* (CNF, 28 settembre 2016, n. 291).

D'altronde, l'Avvocato deve sempre e comunque *“esercitare l'attività professionale con [...] lealtà [e] correttezza”* (art. 9 CDF) e ciò *“non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell'esercizio della professione è un canone generale dell'agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nell'Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività”* (CNF, 30 dicembre 2019, n. 202; Id., 28 dicembre 2017, n. 247). Per questo, *“l'intenzionale violazione delle preclusioni processuali, finalizzata a ledere il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, costituisce comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza, sanzionabile con applicazione analogica dell'art. 50 cdf che disciplina il Dovere di verità”* (CNF, 19 dicembre 2019, n. 188).

Il suddetto dovere di verità, inteso come elemento essenziale dell'attività professionale forense, si sostanzia anche attraverso il divieto di introdurre o utilizzare prove false, il quale contegno *“non è strettamente limitato al “processo”, trovando infatti applicazione in ogni “procedimento” quindi anche al di fuori dello stretto ambito processuale, ferma restando in ogni caso la potenziale rilevanza deontologica di condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria, a prescindere dalla notorietà delle condotte stesse”*.(CNF, 15 aprile 2019, n.9)

Nello specifico, quindi, l'art. 50 CDF, nel disciplinare l'introduzione di documenti in giudizio, prescrive che l'Avvocato non debba *“introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi”*, così come non debba *“utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi”* e, qualora apprenda, anche successivamente, *“dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non [possa] utilizzarli o [debba] rinunciare al mandato”*.

Pertanto, richiamando quanto sopra riportato, può costituire un illecito deontologico, da un lato, in via generale, quella condotta che, seppur caratterizzata dalla volontà di tutelare gli interessi della parte assistita, travalichi la rigorosa osservanza delle norme deontologiche, e, dall'altro, con specifico riferimento al tema dell'introduzione di documenti in giudizio, soltanto la condotta volta all'introduzione o utilizzazione di una documentazione falsa o - in maniera analogica secondo il Consiglio Nazionale Forense - espressamente connotata da un'intenzionale violazione delle preclusioni processuali.

Di conseguenza, laddove si ritenga che la condotta dell'Avvocato non abbia violato particolari preclusioni processuali, visto il dovere di difesa che incombe sullo stesso, deve ritenersi lecita ogni condotta che sia posta in essere nei limiti sopra richiamati.

## Ritiene

che, come già affermato dalla precedente attività della suddetta Struttura, facendo riferimento ai principi, alle norme ed alle pronunce sopra richiamate, l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito presentato.

**Pareri su note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n.32) pareri su note di onorari:  
(omissis)

**Tentativo di conciliazione (omissis)**

- Il Consigliere Bolognesi relaziona sulla istanza presentata il 28 febbraio 2020 dall'Avv. (omissis) (vedi verbale comparizione del 29 luglio 2020), chiede che gli atti siano trasmessi al Consiglio Distrettuale di Disciplina per le opportune valutazioni;

Il Consiglio

delibera di riportare la presente comunicazione alla prossima adunanza.